

VERBALE DI ACCORDO

In data 02.04.2020 presso la sede di Milano di Trenord s.r.l., in Piazzale Cadorna n 14-16, si sono incontrate in via telematica, così come previsto dal **Decreto-Legge “Cura Italia” emanato il 17 marzo 2020**, Trenord s.r.l. e le Segreterie Regionali Lombardia e Veneto delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, SLM FAST MOBILITA', ORSA FERROVIE, UGL TRASPORTI, FAISA CISAL (di seguito congiuntamente le “OO.SS”) e le RSU Trenord (di seguito congiuntamente Trenord, OO.SS e RSU, “le Parti”).

Premesso che:

- A. a causa della grave situazione epidemiologica a carattere nazionale, evento oggettivamente non prevedibile né rinviabile, si è reso necessario ed urgente far fronte alla contrazione dell'attività lavorativa e del servizio di trasporto e relative attività correlate, così come previsto dai DPCM e dalle Ordinanze di Regione Lombardia;
- B. posto l'obiettivo primario di evitare un grave squilibrio economico/finanziario, per fronteggiare la contrazione delle attività Trenord ha deciso di dotarsi di un ulteriore strumento di sostegno al reddito dei dipendenti avviando la richiesta di attivazione del Fondo Bilaterale di Solidarietà del Trasporto Pubblico di cui all'Accordo Nazionale 4.7.2018, recepito con D.M. n. 102661 del 5 febbraio 2019;
- C. le Parti ritengono necessario valutare l'adozione di ogni possibile soluzione organizzativa e contrattuale per ridurre, alla misura fisiologica, l'effettivo ricorso al Fondo Bilaterale di Solidarietà, che sarà gestito ricercando, ove possibile, una equa distribuzione della rotazione presenza/assenza fra il personale e subordinando l'accesso individuale alla completa fruizione delle ferie degli anni precedenti.

Viste le raccomandazioni Ministeriali e della Regione Lombardia in materia di utilizzo di ferie, permessi, lavoro da remoto.

Considerato che:

- D. le Parti si danno atto che quanto condiviso nel presente verbale tiene conto della situazione economico-finanziaria aziendale presente al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo, della necessità di garantire la continuità aziendale nonché dei livelli domanda /offerta di servizio attualmente richiesti;
- E. le Parti concordano altresì che qualora futuri provvedimenti normativi e/o regionali che, attraverso la compensazione all'azienda dei mancati ricavi da bigliettazione e il pagamento del 100 % dei corrispettivi previsti per l'anno 2020 ricostituiscano l'equilibrio economico finanziario del Contratto di Servizio in essere, andranno a ridefinire alcuni istituti disciplinati dal presente verbale di accordo, si incontreranno per riconsiderare i trattamenti previsti dalla presente intesa.

Per quanto premesso e considerato, dopo ampia ed approfondita discussione, le Parti condividono di adottare le seguenti misure volte ad affrontare il periodo contingente di crisi, con riferimento ai mesi di aprile

e maggio c.a., e predisporre le migliori condizioni possibili per una rapida ripresa delle attività conclusa la fase emergenziale:

Norme generali

Fatti salvi i principi delle linee guida concordate nel seguito, il piano di riduzione del fabbisogno di risorse necessarie potrà essere modificato in ragione dell'emanazione di eventuali ulteriori provvedimenti incidenti sui livelli di servizio attualmente richiesti e/o modificativi delle attuali misure di contrasto e contenimento dell'emergenza COVID-19.

1. Modalità per l'accesso al fondo bilaterale di sostegno al reddito

A copertura dei periodi di sospensione/ riduzione dell'attività lavorativa, saranno utilizzati, in via prioritaria rispetto all'utilizzo del Fondo Bilaterale di Sostegno al Reddito, i residui di ferie degli anni precedenti.

Al fine di assicurare, ove possibile, una ragionevole ripartizione dei carichi di lavoro tra i lavoratori, le Parti concordano di adottare le seguenti linee guida, che mero a titolo esemplificativo vengono schematizzate nelle tabelle allegate (che costituiscono parte integrante del presente verbale di accordo) con riferimento al periodo 1° aprile 2020 - 31 maggio 2020.

Ad ogni modo, in alternativa al Fondo Bilaterale di Sostegno al Reddito, il personale che ha fruito di tutte le ferie degli anni precedenti potrà utilizzare, su base volontaria, i seguenti istituti:

- giornate RS, ex festività e festività su riposo;
- giornate di ferie dell'anno in corso;
- altri permessi / congedi.

In via sperimentale ed eccezionalmente per fare fronte all'emergenza COVID-19, i lavoratori con un monte ferie degli anni precedenti potranno donarne una quota in favore di colleghi che ne siano sprovvisti. Tale eventualità si inserisce in una più ampia operazione di sostegno solidaristico tra i lavoratori. Con successiva comunicazione saranno indicate le modalità operative per attivare tale soluzione.

Ulteriori giornate di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa che non possono essere coperte con gli istituti indicati precedentemente potranno essere gestite, su base volontaria e su richiesta del lavoratore, mediante il meccanismo del "recupero della prestazione non effettuata", compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali. Il suddetto recupero dovrà avvenire entro il 31.12.2020 mediante la riprogrammazione di turni di lavoro fino a saturazione della media oraria di 38 ore settimanali, senza riconoscimento di ulteriori istituti contrattuali, fatta salva l'eventuale maggiorazione per lavoro straordinario, in caso di supero dell'orario di lavoro giornaliero definito dall'articolo 83 del CCNL AF.

Stante la totale interruzione delle attività della struttura lunga percorrenza, a partire dal 1° aprile e fino al 31 maggio 2020 tutto il personale avrà accesso al Fondo di Solidarietà. Le Parti convengono che il personale in possesso delle prescritte abilitazioni potrà accedere, a rotazione, allo svolgimento di attività presso altre strutture che ne possano necessitare (es. linee di TPL, attività di manovra presso la sede di Milano, etc).

In via generale e per tutte le strutture aziendali, qualora si presenti la possibilità di attivare, anche da remoto, percorsi formativi nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di “contrasto e contenimento del Covid-19”, il personale potrà essere inserito in attività di formazione utili a creare le migliori condizioni per una rapida ripresa delle attività, previa informativa sindacale.

2. Modalità di erogazione dell’assegno ordinario di sostegno al reddito

Al fine di assicurare la normale cadenza mensile delle retribuzioni, gli importi a carico del Fondo Bilaterale di Sostegno al Reddito saranno anticipati da Trenord e recuperati con la formula del conguaglio verso l’INPS.

3. Integrazione dell’assegno ordinario del fondo bilaterale di sostegno al reddito

Ferme restando le modalità di accesso al Fondo Bilaterale di Sostegno al reddito di cui sopra, che potrà essere attivato esclusivamente previa utilizzazione delle ferie anni precedenti, le Parti concordano che l’erogazione dell’assegno ordinario di sostegno al reddito sarà integrata dall’azienda all’80% della retribuzione tabellare CCNL AF Art. 68 punto 1.1. e lettere c) e d) Art. 68 punto 1.2) (paga base, salario professionale, scatti di anzianità, ad personam pensionabili, indennità di funzione e similari) ivi inclusa la voce retributiva “accordo 23 luglio 2019 Tabella A/B” e, ove prevista, voce retributiva “accordo 23 luglio 2019 Quota Individuale”.

A fronte del verificarsi delle condizioni di cui alla lettera E delle premesse, e cioè che le misure normative relative al contratto di servizio consentano un risultato di bilancio 2020 positivo, l’Azienda si impegna a riconoscere l’integrazione dell’assegno ordinario al 100 % della retribuzione tabellare CCNL AF Art. 68 punto 1.1. e lettere c) e d) Art. 68 punto 1.2 (paga base, salario professionale, scatti di anzianità, ad personam pensionabili, indennità di funzione e similari) ivi inclusa la voce retributiva “accordo 23 luglio 2019 Tabella A/B” e, ove previsto, voce retributiva “accordo 23 luglio 2019 Quota Individuale”.

Si chiarisce che l’integrazione aziendale all’assegno ordinario individuale previsto dal fondo bilaterale di sostegno al reddito sarà attivabile solo ed esclusivamente nel caso di completa fruizione delle ferie individuali degli anni precedenti.

4. Gestione presenze mese di marzo 2020

I giorni di sospensione dell'attività lavorativa registrati a far data dall'11 marzo c.a., e coperti con ferie dell'anno in corso non richieste dal personale, saranno imputati prioritariamente sul monte ferie degli anni precedenti.

In aggiunta a quanto indicato al capoverso che precede, eventuali ulteriori giornate di sospensione delle attività coperte con le ferie dell'anno in corso non richieste dal personale saranno consuntivate al 50% con giornate di ferie dell'anno in corso e al 50% con permessi retribuiti.

5. Congedi parentali

Con riferimento ai congedi di cui all'articolo 23 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, la cui indennità prevista è fissata nella quota del 50 % della retribuzione, l'Azienda riconoscerà una integrazione ulteriore del 30 % e, quindi, fino all'80 % della retribuzione (come definita al punto 3 che precede). Il trattamento di miglior favore sarà applicato alle richieste pervenute a far data dal 4 aprile 2020.

Per rendere operativa tale misura, le Parti si incontreranno a seguito dell'emanazione dei provvedimenti riguardanti la proroga della sospensione delle attività didattiche e della validità delle misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori oltre il 3 aprile, anche per valutarne la sostenibilità in termini di impatti economici.

6. Tavolo di monitoraggio



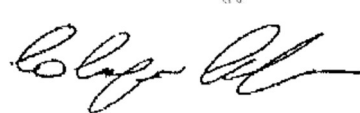


Il presente verbale di accordo contiene le linee guida per gestire l'intero periodo di emergenza COVID-19. Le Parti firmatarie si incontreranno entro il 20 aprile 2020, e proseguirà con cadenza 15gg, per valutare gli effetti dell'applicazione dell'accordo ed estenderne gli effetti a periodi successivi al 31 maggio, ove necessario. In caso di mutamenti sostanziali delle pre-condizioni alla base del presente accordo, le Parti potranno incontrarsi prima della data del 20 aprile 2020.

p. TRENORD S.R.L.





p. Organizzazioni Sindacali

p. RSU







Antonio

Leopoldo

Mario Rossi

Adriano

Giuseppe

Stefano

Adriano

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

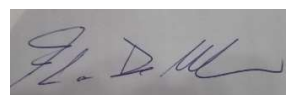
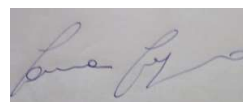
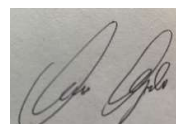
Stefano

Stefano

Stefano

Stefano

Alessandro Scavini



Marco Lottari


Samuele Boio



Mario Marco

Barilla Autarino

Luca Barill



Gulotti Giorani

D. Antonio Solitare

Juan Filippini

Beth Lomo

D. La

Peter Soder

W. J. S.